

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione



Sede: Via Antonio Gatti, n. 5 - 62010 Montecosaro (MC)

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- Prima adozione con deliberazione del C.d.A. n. 39 del 24.11.2012;
- Modificato ed integrato con deliberazione del C.d.A. n. 9 del 23.03.2024.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Il Consiglio di Amministrazione: composizione, nomina, sede adunanze
- Art. 3 - Durata, cessazione e sostituzioni, compensi
- Art. 4 - Funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente
- Art. 5 - Funzionamento del Consiglio
- Art. 5bis - Partecipazione alle sedute del Consiglio in videoconferenza
- Art. 6 - Disciplina degli interventi e votazione degli argomenti
- Art. 7 - Deliberazioni
- Art. 8 - Parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione
- Art. 9 - Istituzione di Commissioni Consultive
- Art. 10 - Pubblicità ed entrata in vigore

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda di Servizi alla Persona (A.S.P.) Opera Pia Antonio Gatti di Montecosaro.
Le norme in esso contenute hanno carattere regolamentare interno e devono ritenersi integrative delle disposizioni dettate, in proposito, dalle vigenti disposizioni normative e da quanto stabilito dallo Statuto dell'Azienda.

Art. 2 - Il Consiglio di amministrazione: composizione, nomina, sede delle adunanze

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattro membri, compreso il Presidente. I componenti sono scelti tra persone in possesso di specifica competenza o esperienza attinenti alle finalità dell'Azienda.
2. I componenti del Consiglio di Amministrazione, sono nominati dal Consiglio del Comune di Montecosaro, in base all'art. 5 del Regolamento Regionale n 2/2009, il quale contestualmente provvede ad indicare la figura del Presidente in maniera non vincolante riaffermando comunque l'esclusione di ogni rappresentanza.
3. Il Consiglio di Amministrazione si insedia entro 30 giorni dalla nomina dei suoi componenti. Nella seduta d'insediamento, convocata e presieduta dal nuovo designato Presidente, viene eletto a maggioranza dei componenti il Presidente e il vice Presidente, che assume le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente.
4. Di norma le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede legale dell'Azienda a Montecosaro in Via Antonio Gatti n. 5.
5. E' facoltà del Presidente del Consiglio di Amministrazione, per particolari e motivate esigenze, stabilire che l'adunanza si tenga in sedi diverse e/o in un locale di proprietà dell'Azienda.

Art. 3 - Durata, cessazione e sostituzioni, compensi

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica cinque anni e non possono ricoprire più di due mandati consecutivi.
2. Il Consiglio di Amministrazione uscente permane in carica sino all'insediamento dei nuovi amministratori con poteri limitati unicamente alla gestione ordinaria.
3. I componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla carica durante il mandato vengono sostituiti con nuovi Consiglieri, che rimangono in carica limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
4. Le dimissioni o le cessazioni, a qualsiasi titolo verificatesi, di tre consiglieri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di Amministrazione. Entro 45 giorni dal verificarsi della condizione di decadenza di cui trattasi, dovrà essere nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione.
In attesa è consentita al Presidente la sola attività di ordinaria amministrazione delegando il Consiglio Comunale le eventualità straordinarie.
5. Decadono dalla carica i componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive del Consiglio ovvero, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e gli interessati non provvedano a rimuoverle entro i termini e con le modalità previste dalla normativa regionale.
6. La revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione può essere disposta dal soggetto che ha provveduto alla nomina unicamente per gravi violazioni di legge o dello Statuto.
7. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è attribuito un compenso annuale entro i limiti massimi stabiliti dalla normativa regionale.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

8. Agli altri componenti del C.d.A. spettano gettoni di presenza definiti sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
9. Al Presidente ed ai componenti del C.d.A. che, in ragione del loro mandato, si rechino fuori dell'ambito territoriale del Comune, ove ha sede legale l'Azienda, previa autorizzazione del Presidente, è dovuto il rimborso delle spese di viaggio nella misura e nei limiti fissati dai CCNL del comparto Funzioni Locali e dalla normativa vigente.
10. Al Presidente ed ai componenti del C.d.A. che risiedono fuori dal territorio comunale ove ha sede legale l'Azienda spetta il rimborso per le sole spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la partecipazione alle sedute del C.d.A. secondo la normativa vigente.

Art. 4 – Funzioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

1. Il Consiglio di Amministrazione è organo di indirizzo e di programmazione dell'attività dell'Azienda. In particolare ad esso compete:
 - a) l'approvazione dello Statuto dell'Azienda e delle sue successive modifiche;
 - b) la definizione degli indirizzi generali dell'Azienda;
 - c) la verifica sull'attività e sui risultati della gestione;
 - d) la nomina del Presidente, del Direttore e dei componenti del Collegio dei Revisori Contabili o del Revisore unico;
 - e) l'approvazione del Piano Programmatico, del Bilancio Pluriennale di Previsione, del Bilancio Economico preventivo annuale e del Bilancio Consuntivo dell'Azienda;
 - f) l'approvazione dei Regolamenti di organizzazione e di contabilità dell'Azienda;
 - g) l'approvazione dell'inventario del patrimonio mobiliare e immobiliare dell'Azienda, le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - h) la deliberazione dell'eventuale fusione dell'Azienda e la proposta di estinzione della stessa, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 18 della Legge Regionale n. 5/2008;
 - i) l'approvazione degli accordi o delle convenzioni di cui all'articolo 21, comma 3, della Legge Regionale n. 5/2008.
2. Il Presidente, per motivi di urgenza, può emettere decreti per attribuzione di specifiche funzioni al Direttore Generale e/o ad uno o più dipendenti, salvo nei casi in cui la normativa vigente o le norme statutarie richiedano l'adozione di una deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, su convocazione del suo Presidente, ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità e in ogni caso nei periodi stabiliti dalle normative vigenti per assumere le deliberazioni relative alle proposte di piano programmatico e Bilancio preventivo e di Bilancio Consuntivo. Può riunirsi per deliberare su specifici argomenti, anche su richiesta scritta e motivata di almeno due Consiglieri. A tali richieste di convocazione il Presidente deve dare obbligatoriamente seguito entro trenta giorni dalla richiesta.
2. Gli avvisi di convocazione, recanti il luogo, il giorno e l'ora della seduta nonché l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, sono inviati ai Consiglieri, attraverso posta elettronica o PEC oppure tramite messaggistica elettronica istantanea, almeno quarantotto ore prima di quello stabilito per la seduta. Oltre che ai Consiglieri, gli avvisi di convocazione recanti l'ordine del giorno sono trasmessi al Direttore Generale e ai componenti il Collegio di Revisione o Revisore unico, se invitati. In caso di urgenza il Presidente può decidere di abbreviare i termini a ventiquattro ore.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

3. Il Presidente può, altresì, in caso di particolare urgenza, provvedere alla convocazione anche mediante telefono o anche tramite messaggistica elettronica istantanea.
4. In mancanza delle formalità prescritte, il Consiglio di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito quando intervengono tutti i suoi componenti, e nel verbale della seduta i componenti del C.d.A. dichiarano di accettare la validità dell'assemblea anche in mancanza di formale convocazione.
5. Alle sedute del Consiglio di Amministrazione partecipa il Direttore Generale con voto consultivo e con diritto di far inserire a verbale le proprie dichiarazioni; non partecipa nel caso in cui siano in discussione proposte di deliberazioni che lo riguardino.
6. Il Presidente in accordo con il Direttore Generale può invitare a partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione, per particolari materie o oggetti, dirigenti e funzionari dell'Azienda o esperti esterni. Gli stessi devono comunque abbandonare la seduta prima della espressione di voto.
7. Di ogni seduta è redatto apposito verbale a cura del Direttore Generale o di un dipendente suo incaricato. Qualora il Direttore Generale non partecipi alla seduta od a parte di essa, il verbale è redatto da un Consigliere appositamente incaricato dal Consiglio di Amministrazione. I verbali, costituiti dal fascicolo riportante sul frontespizio la data della seduta e contenente la proposta di deliberazione corredata dai pareri di regolarità tecnica e regolarità contabile, sono sottoscritti da tutti i Consiglieri presenti alla seduta e dal Direttore Generale e sono raccolti in apposito registro. Le deliberazioni relative sono firmate dal Presidente e dal Direttore Generale e sono pubblicate all'albo on-line per 15 giorni.
8. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti, compreso il Presidente.
9. Il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei votanti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.
10. L'espressione del voto avviene in forma palese. Quando si tratti di argomenti concernenti le persone, che implicino apprezzamenti e valutazioni, le deliberazioni devono essere adottate a scrutinio segreto. Le schede bianche o nulle sono computate per definire il numero dei votanti.
11. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare su argomenti non compresi nell'ordine del giorno, se tutti i componenti sono presenti e consenzienti.
12. I Consiglieri non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale ovvero l'abbiano i loro coniugi o i parenti ed affini sino al quarto grado.
13. I Consiglieri hanno diritto di far constare nel verbale il proprio voto e le motivazioni del medesimo.

Art. 5bis - Partecipazione alle sedute del Consiglio in videoconferenza

1. Ai fini del presente Regolamento sono definite "sedute in videoconferenza" le riunioni del Consiglio di Amministrazione, che si svolgono con le seguenti modalità alternative:
 - a) **modalità mista:** uno o più componenti, collegato/i in videoconferenza, che partecipano ai lavori del Consiglio di Amministrazione anche a distanza in collegamento telematico (videoconferenza) da luoghi diversi, anche differenti tra loro, rispetto alla sede dell'incontro fissato nella convocazione;
 - b) **modalità digitale:** lo svolgimento della seduta del Consiglio di Amministrazione e la manifestazione del voto, avvengono esclusivamente attraverso l'uso di sistemi di comunicazione elettronica.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

2. Per "videoconferenza" si intende l'utilizzo di strumenti e di soluzioni per il collegamento a distanza tra i membri del Consiglio di Amministrazione mediante sistemi e tecnologie di comunicazione elettronica, al fine di facilitare l'attività amministrativa degli organi e di favorire l'economicità e l'efficienza dell'azione tra gruppi di persone situate contemporaneamente in due o più luoghi diversi.
3. La partecipazione alla seduta in videoconferenza deve avvenire secondo le modalità previste nel presente Regolamento.
4. La partecipazione a distanza alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, presuppone la disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione idonee a garantire:
 - la segretezza della seduta;
 - l'inequivocabile identificazione del/i membro/i collegato/i in videoconferenza;
 - la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i membri, che consenta ai componenti del Consiglio di Amministrazione di partecipare in tempo reale e, dunque, il collegamento simultaneo tra tutti i partecipanti su un piano di perfetta parità al dibattito;
 - la discussione, l'intervento e il diritto di voto in tempo reale degli argomenti affrontati.
5. Il componente del Consiglio di Amministrazione che partecipa in videoconferenza deve assicurare: che il suo impegno sia dedicato esclusivamente alla seduta e che avvenga con modalità consone al ruolo istituzionale.
6. Al fine di consentire in ogni caso la conoscibilità degli atti della riunione fra tutti i partecipanti, è comunque possibile, preventivamente o contestualmente alla seduta, l'utilizzo della casella di posta elettronica (anche istituzionale) o di sistemi di comunicazione elettronica per la condivisione di informazioni e dati.
7. Nel verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione deve essere riportato i Consiglieri che partecipano in presenza e quelli che intervengono da remoto.
8. Per la validità delle sedute in videoconferenza restano fermi i requisiti di validità richiesti per l'adunanza ordinaria.
9. La manifestazione del voto deve avvenire in modo palese e per appello nominale.
10. Qualora nell'ora prevista per l'inizio delle riunioni o durante lo svolgimento delle stesse vi siano dei problemi tecnici che rendano impossibile il collegamento, si darà ugualmente corso all'assemblea, se il numero legale è garantito, considerando assente giustificato il componente del Consiglio di Amministrazione che sia impossibilitato a collegarsi in videoconferenza. Se il numero legale non è garantito, la seduta dovrà essere interrotta e/o rinviata.
11. Qualora durante una votazione si manifestino problemi di connessione, e non sia possibile ripristinare il collegamento in tempi brevi, il Presidente riapre la votazione dopo aver ricalcolato il quorum di validità della seduta e della conseguente votazione, tenuto conto che i componenti collegati in videoconferenza sono considerati assenti giustificati. In tal caso restano valide le deliberazioni adottate fino al momento della sospensione della seduta.

Art. 6 – Disciplina degli interventi e votazione degli argomenti

1. Ogni argomento è illustrato dal Presidente, o da un Consigliere relatore, per argomenti di contenuto gestionale, la relazione viene effettuata dal Direttore Generale.
2. Effettuata l'illustrazione dell'argomento si apre la discussione, nella quale tutti possono intervenire, chiedendo la parola al Presidente, che la concede secondo l'ordine delle domande.
3. Gli interventi dei Consiglieri sulle singole discussioni non devono eccedere la durata di dieci minuti. In casi particolari il Presidente, di volta in volta, potrà fissare limiti di tempo più ampi in rapporto all'importanza dell'argomento in esame.

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

4. Una volta che l'argomento sia stato trattato compiutamente e non vi sia richiesta di altri interventi, il Presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione il provvedimento in esame nel suo insieme.
5. Le votazioni si svolgono di norma per appello nominale ed a scrutinio palese. Le votazioni relative a persone o fatti che rivestono carattere di rilevante delicatezza – anche a giudizio del Presidente – si svolgono a scrutinio segreto.
6. Prima che una proposta sia posta in votazione, ogni Consigliere, nel motivare il proprio voto, può chiedere che la sua dichiarazione sia inserita a verbale.
7. Qualora una proposta non ottenga la prescritta maggioranza non può, nella stessa seduta, esser di nuovo discussa, né ammessa a nuova votazione.
8. I Consiglieri che dichiarano di astenersi dalla votazione si computano nel numero necessario per la validità della adunanza, ma non si considerano nel numero dei votanti.
9. I Consiglieri, che abbandonano la sala prima della votazione, non si computano nel numero necessario per la validità dell'adunanza e della votazione.

Art. 7 – Deliberazioni

1. Gli argomenti sono sottoposti a deliberazioni nello stesso ordine in cui sono stati iscritti all'O.d.G., salvo diversa decisione del Presidente che deve essere accettata dalla maggioranza dei Consiglieri.
2. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sottoscritte dal Presidente e dal Direttore Generale, sono pubblicate all'Albo Pretorio online sul sito istituzionale dell'A.S.P. Opera Pia Antonio Gatti, per la durata di quindici giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.
3. In caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 8 – Parere di regolarità tecnica e/o contabile sulle proposte di deliberazione

1. Il parere di regolarità tecnica è adempimento obbligatorio in capo al Direttore Generale o al Responsabile del Servizio Finanziario, nel caso in cui la deliberazione sia relativa a materie di sua competenza.
2. Il parere di regolarità contabile è adempimento obbligatorio in capo al Responsabile del Servizio Finanziario. Non è dovuto il parere e contabile in caso di deliberazioni che siano mero atto di indirizzo politico.
3. Il parere, se negativo, deve essere opportunamente motivato e deve recare le disposizioni di legge, statutarie e di regolamento con cui contrasterebbe la proposta di deliberazione.
4. Quando possibile il Direttore Generale deve formulare una proposta alternativa al fine di consentire al C.d.A. di effettuare le valutazioni di competenza.

Art. 9 – Istituzione di Commissioni Consultive

1. In relazione alla indivisibilità delle funzioni attribuitegli, il C.d.A. esercita le proprie funzioni collegialmente.
2. Quando situazioni particolari e contingenti lo facciano ritenere opportuno o necessario, il C.d.A. può costituire Commissioni Consultive, composte da più consiglieri, per l'espletamento di attività preparatorie su argomenti che richiedano indagini o studi preliminari di natura complessa, in ordine ai quali riferire al C.d.A..

Regolamento per il funzionamento del Consiglio di Amministrazione

3. La costituzione di una Commissione Consultiva deve essere formalizzata con apposita deliberazione del C.d.A., della quale viene data comunicazione al Direttore Generale affinché sia assicurato il necessario supporto.

Art. 10 - Pubblicità ed entrata in vigore

1. Il presente regolamento è disponibile nel sito istituzionale dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione trasparente", affinché chiunque ne possa prendere visione.
2. Il presente Regolamento, entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione di approvazione.